

Il primo passo...

... del Laureato in Medicina e Chirurgia neoabilitato, se vorrà svolgere la professione di Medico-Chirurgo, sarà quello di **iscriversi all'Ordine dei Medici e Chirurghi** della Provincia di residenza.

Tutti gli iscritti all'Ordine sono automaticamente iscritti all'Enpam (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici) come prevede l'articolo 4 dello Statuto dell'Ente che si riporta di seguito:

"Ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; l'iscrizione è altresì obbligatoria per tutti i medici chirurghi e odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che erogano l'assistenza sanitaria."

Nel momento in cui ci si accinge ad iniziare l'attività professionale occorre tenere ben presente alcuni riferimenti normativi del Codice Civile, in particolare gli articoli dal 2229 al 2238.

- In sintesi il professionista assume a proprio carico rischi ed oneri economici dell'attività stessa in un ambito di rapporto fiduciario con i clienti.
- E' possibile l'esercizio autonomo della professione, sia in forma individuale che associata (Legge n. 1815 del 23.11.1939).
- Il rapporto associativo è attualmente privo di rilevanza giuridica verso terzi per cui vige la responsabilità dei singoli

professionisti sia in ordine alle prestazioni da erogare che in ordine alla responsabilità professionale connessa.

- Gli studi personali e privati in cui i medici generici e specializzati esercitano l'attività non sono soggetti al regime autorizzativo previsto per ambulatori e poliambulatori (purché al loro interno non vengano eseguite prestazioni radiologiche, analisi cliniche e cure fisiche).
- L'onorario professionale deve essere sempre "*adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione*" e rispondere ai requisiti deontologico-normativi in vigore per i medici chirurghi e gli odontoiatri, anche se il nuovo decreto sulle liberalizzazioni (decreto Bersani) ha abolito la tariffa minima dell'onorario.

Gli ambiti di esercizio della libera professione medica possono essere:

- studio medico individuale o in associazione con altri colleghi;
- strutture sanitarie private e/o accreditate per turni di guardia medica interna e/o in équipe medico-chirurgiche;
- strutture pubbliche e private;
- strutture private accreditate, in qualità di medico prelevatore;
- sostituzioni temporanee di medici di medicina generale convenzionati col SSN (Sistema Sanitario Nazionale);
- società di servizi che operano in nome e per conto di Compagnie assicuratrici o Fondi per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative al SSN;
- società di servizi che erogano, in campo turistico, prestazioni di pronto soccorso e trasporto assistito;
- stabilimenti termali con rapporti di lavoro para-subordinato, sovente a carattere stagionale;
- stabilimenti penitenziari per servizio di guardia medica;

- centri clinici della Polizia di Stato e dei VV.FF. come medici generici incaricati;
- Enti vari come Poste, Ferrovie e Compagnie di assicurazione, in qualità di medici fiduciari;
- società sportive come assistenza medica di primo intervento sui campi di gara;
- Associazioni o Fondazioni che si occupano di cure palliative o servizi domiciliari;
- Residenze protette per anziani, lungodegenti.

Altre tipologie giuridiche di attività professionale sono:

- la convenzione col SSN per la medicina generale, all'interno della quale si possono individuare le figure del medico di assistenza primaria (ex medico di base), del medico di continuità assistenziale (ex guardia medica); del medico dell'emergenza (118);
- la dipendenza pubblica (medici ospedalieri o della dirigenza medica).

Il rapporto di lavoro tra medico convenzionato e Ssn si inquadra come lavoro para-subordinato (così definito all'art. 1 del DPR 270/2000 e ripreso dall'ACN 23 marzo 2005), giuridicamente caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa regolata dal diritto privato.

I rapporti tra ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) e medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato (Cassazione Sez. Unite, sentenza n. 16219/2001) in base al quale l'ASP non può esercitare alcun potere autoritativo sul medico convenzionato eccetto quello della sorveglianza (sentenza n. 813/1999).

I doveri attribuiti al medico convenzionato negli accordi collettivi devono essere appropriati alla natura giuridica del rapporto di

lavoro pattuito e le retribuzioni devono essere commisurate ai compiti assegnati (art. 2233 CC) e separati dai rimborsi spese.

Il **lavoro para-subordinato**, definito dall'art. 409 CPC come collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale (Cassazione Sentenza n. 14722/99): compendia tutti i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili al lavoro autonomo (sentenza n. 4152 del 04.04.1992, Foro It. Rep. 1992, 67).

Il **lavoro subordinato**, secondo un pronunciamento della Cassazione (sentenza n. 11182/2000) consiste in una collaborazione in regime di assoggettamento – da parte del lavoratore – alle direttive, alla vigilanza e al controllo del datore di lavoro. Pertanto presta lavoro subordinato chi si obbliga a lavorare retribuito alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro (artt. 2094 e 2086 CC).

Gli elementi per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo sono indicati nella sentenza n. 9812 del 14 aprile 2008, con la quale la Cassazione ha affermato che l'elemento decisivo per contraddistinguere il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Ulteriori indici di subordinazione, che potranno essere presi in considerazione dal giudice di merito, possono essere l'assenza del rischio d'impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro.